

SENTENZA
in prima istanza

UDIENZA

del 4.11.1999

N. 35/98 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 19 GEN 2000

IL COLLEGIO

Spedito avviso art.548
C.P.P.

il

Esecutiva

Redatta scheda

il

Art.

Campione penale

il

foglio elettorale al Comune
di

N. 19/99 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Catania - sez. 3^a composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dott. ARMANDO LICCIARDELLO | Presidente Est. |
| 2. Dott. GIUSEPPINA STORACI | Giudice |
| 3. Sig. MARCELLO FABBO | } Giudici
popolari |
| 4. Sig. BERNARDINA SENTINA | |
| 5. Sig. MARIA RITA VIEZZER | |
| 6. Sig. MARIA CONCETTA COPPOLA | |
| 7. Sig. MARIO CACCIOLA | |
| 8. Sig. CONCETTA RAPISARDA | |

Con l'intervento dei Pubblici Ministeri Dottor Ignazio Fonzo e
Dott.ssa Agata Santonocito Sostituti Procuratori della
Repubblica

e con l'assistenza della Sig.ra Gaetana Rizzo Assistente
Giudiziario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) AMANTE Fulvio, nato a Catania il 23.1.1955 - detenuto
presente -
- 2) BASILE Mario Demetrio, nato a S. Agata Li Battiati
l'8.9.1963 - detenuto arresti domiciliari, assente per rinuncia
- 3) CATTI Salvatore, nato a Catania il 14.1.1965 - detenuto
presente -

- 4) DI GIACOMO Giuseppe, nato ad Aci Catena il 6.3.1965 – detenuto presente -
- 5) DI MAURO Matteo, nato a Catania il 15.6.1961 – detenuto presente -
- 6) FICHERA Camillo, nato ad Acireale il 19.5.1954 – detenuto per altro presente -
- 7) GANGI Gaetano, nato a Catania il 22.2.1956 – detenuto presente -
- 8) GIANNETTO Silvio, nato ad Acireale il 15.12.1965 – detenuto per altro presente -
- 9) GIUFFRIDA Alfio Lucio, nato a Viagrande il 13.12.1955 – libero assente -
- 10) TORRISI Salvatore, nato ad Aci S. Antonio il 25.6.1962 – detenuto presente –

IMPUTATI

G3) per il delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 575, 577 n. 3 c.p. perché, con premeditazione, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto, e con altri correi non identificati, cagionavano la morte dell'avvocato Serafino FAMA' contro il quale venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco con una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore; in particolare agendo il DI GIACOMO Giuseppe e il DI MAURO Matteo quali mandanti, CATTI Salvatore, TORRISI Salvatore, AMANTE Fulvio, GANGI Gaetano e BASILE Mario quali esecutori materiali e tutti gli altri fornendo supporti logistici e materiali all'azione delittuosa, consistiti nel procurare l'arma e il ricovero dei mezzi e delle persone, nonché nell'assicurare assistenza e/o copertura agli esecutori materiali prima e dopo la commissione del fatto e, comunque, rafforzando con il proprio contributo l'attuazione del progetto criminoso.

In Catania, il 9 Novembre 1995.

H3) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 c.p. 2, 4 L. n. 895/1967e 7 D.L. 152/91 per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di omicidio in danno di Serafino FAMA', una pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia LAUDANI, intesi "Mussi di Ficurinia", di cui gli stessi indagati facevano parte.

In Catania 09/11/1995

I3) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 648 c.p. perché per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquistato o ricevuto la pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W, di provenienza delittuosa in quanto sottratta a Patania Pasquale il 29.5.1991.

Accertato in Catania il 9/11/1995

All'udienza del 18.6.1998 il Pubblico Ministero ha proceduto ad una contestazione suppletiva con riferimento al delitto di omicidio di cui al capo G3; segnatamente ha contestato agli imputati la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Laudani, intesi "Mussi di ficurinia" di cui gli stessi imputati facevano parte.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza del 27.9.1999 il Pubblico Ministero al termine della requisitoria formula le seguenti richieste:

condannare alla pena dell'ergastolo gli imputati Amate Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Torrisi Salvatore; condannare alla pena di anni 21 di reclusione l'imputato Di Mauro Matteo; condannare rispettivamente l'imputato Basile Mario Demetrio alla pena di anni 17 di reclusione e l'imputato Giuffrida Alfio Lucio alla pena di anni 15 di reclusione; assolvere l'imputato Giannetto Silvio dalle imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto;

All'udienza del 4.10.1999 le parti civili concludono chiedendo:

avv. Ettore Randazzo per la Camera Penale "Serafino Famà" e per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (in sostituzione dell'avv. Antonino Galati), il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Agatino Sapia per la Provincia Regionale di Catania, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. F. Siracusano, in sostituzione dell'avv. D. Siracusano, per il Comune di Catania e il Sindaco di Catania pro tempore, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Enrico Trantino per Famà Gaetano, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Enzo Trantino, per Famà Fabrizio, Tudisco Vittoria, Famà Flavia, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti.

Chiede di intervenire l'avv. Tipo in difesa di Giannetto Silvio, il quale conclude chiedendo l'assoluzione per il proprio assistito per non aver commesso il fatto;

All'udienza dell'11.10.1999 l'avv. Ugo Colonna, difensore di Basile Mario Demetrio, conclude chiedendo applicarsi una pena inferiore di quella richiesta dal P.M., ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché concedendo la diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91;

L'avv. Antonino Bongiorno, difensore di Amante Fulvio, conclude chiedendo per il proprio assistito l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

All'udienza del 18.10.1999 l'avv. Marco Nicolosi, difensore di Di Giacomo Giuseppe e Fichera Camillo, conclude chiedendo per i propri assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

L'avv. Litterio Gilistro, difensore di Di Mauro Matteo e Torrisi Salvatore, conclude per il primo chiedendo l'assoluzione ex art. 530 primo comma e secondo comma c.p.p., e in subordine, qualora venisse condannato, la diminuzione prevista dall'art. 114 c.p., per il secondo l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

al termine degli interventi difensivi, il P.M. nonché i difensori degli imputati depositano memorie ex art. 121 codice di rito;

All'udienza del 25.10.1999 l'avv. Giovanbattista Freni, difensore di Catti Salvatore e Gangi Gaetano, conclude chiedendo per entrambi l'assoluzione ex art. 530 primo comma o, in subordine, ex secondo comma stesso articolo c.p.p., e, in ogni caso, la riapertura del dibattimento, per come previsto dagli artt. 523 - 507 c.p.p. al fine di consentire anche il confronto tra i periti d'ufficio e il consulente tecnico di parte; lo stesso deposita memoria ex art. 121 c.p.p.;

L'avv. Silvestro Di Napoli, difensore di Giuffrida Alfio Lucio, conclude chiedendo condannarsi il proprio assistito al minimo della pena edittale prevista, tenuto conto delle diminuenti di cui all'art. 8 L. n. 203/91 e 62 bis c.p. da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti;

All'udienza del 4.11.1999 il P.M. rinuncia alla replica; l'avv. Bongiorno deposita memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. -

CAPITOLO PRIMO

Svolgimento del processo

Intorno alle ore 21.05 del 9 novembre 1995, all'interno di un parcheggio sito all'angolo tra le vie Raffaello Sanzio e Oliveto Scammacca di Catania, ignoti aggressori sparavano diversi colpi di pistola all'indirizzo dell'Avv. Serafino Famà, che in quel momento si trovava in compagnia del collega di studio Avv. Michele Ragonese.

I killer si davano immediatamente alla fuga e l'Avv. Ragonese dava l'allarme.

Sul posto si recavano prontamente le Forze dell'Ordine.

L'Avv. Famà, trasportato in ospedale, vi giungeva cadavere.

Personale della Polizia Scientifica della Questura di Catania eseguiva sopralluogo e rilievi tecnici e fotografici.

Sul luogo dell'agguato venivano rinvenuti e sequestrati sette bossoli cal. 7,65 e veniva rilevata una macchia di sostanza ematica.

In sede di accertamento autoptico e balistico, si verificava che:

l'epoca della morte dell'Avv. Famà era collocabile tra le ore 21 e le ore 21.30 del 9 novembre 1995;

la causa del decesso andava attribuita a collasso cardio-respiratorio conseguente a lesioni polmonari di dx e dell'auricola dx cardiaca con emitorace omolaterale, nonché a lesioni encefaliche;

i mezzi che l'avevano provocato erano costituiti da sei agenti balistici, reliquati da munizionamento cal. 7,65 mm. Browning prodotto dalla ceca Sellier & Bellot, i quali avevano attinto il volto e la cavità orale (tre, tutti ritenuti intracorpore), nonché l'emitorace posteriore sinistro (tre, di cui due ritenuti ed uno trapassante);

i colpi erano stati esplosi con una stessa arma cal. 7,65 mm. Browning, verosimilmente con una pistola semiautomatica Beretta della serie "80" munita di silenziatore; solo uno di tali colpi non era andato a segno.



Le indagini svolte nella recenza dell'episodio, tra cui l'assunzione di informazioni da parte dell'Avv. Ragonese, non consentivano di pervenire all'identificazione degli autori del fatto delittuoso.

In data 6.3.97 Giuffrida Alfio Lucio, detenuto in quanto ritenuto affiliato e reggente dell'organizzazione mafiosa dei Laudani, manifestava al P.M. il proprio intento di collaborare con la giustizia e di riferire quanto era a sua conoscenza in ordine a numerosi delitti.

In particolare, il Giuffrida dichiarava di essere in possesso di notizie anche in relazione all'omicidio dell'Avv. Famà.

Su tale episodio il predetto affermava di avere ricevuto l'ordine di organizzare l'uccisione dell'Avv. Famà da parte di Di Giacomo Giuseppe, anche quest'ultimo esponente di spicco della predetta organizzazione.

Chiariva che il Di Giacomo, tramite il proprio cognato Di Mauro Matteo, gli aveva in precedenza fatto pervenire l'ordine di uccidere altro legale, l'Avv. Tommaso Bonfiglio, e, successivamente, quello di eliminare al più presto l'Avv. Serafino Famà. Esso Giuffrida aveva eseguito immediatamente l'ordine del Di Giacomo ed aveva preso parte all'omicidio dell'Avv. Famà. Ad avvicinare e sparare all'Avv. Famà erano stati Catti Salvatore e Torrisi Salvatore, il quale aveva utilizzato una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore e fornita da Fichera Camillo. Avevano preso parte all'agguato anche Amante Fulvio, il quale aveva guidato l'autovettura su cui aveva preso posto esso Giuffrida, nonché, a bordo di altro autoveicolo, Basile Mario Demetrio e Gangi Gaetano. La prima delle due autovetture era stata fornita da Giannetto Silvio.

Il 21 ottobre 1997, a seguito delle indicazioni offerte dal Giuffrida, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania rinvenivano, in un terreno adiacente al parcheggio esistente sul viale Mediterraneo, lungo la strada Catania - San Gregorio, una pistola Beretta modello 82, cal. 7,65, con matricola 13572W, in precedenza rubata a tale Patania Pasquale. Secondo il Giuffrida si trattava dell'arma utilizzata per l'omicidio dell'Avv. Serafino Famà e della quale gli aggressori si erano disfatti mentre ritornavano nella base da cui erano partiti.



Le pessime condizioni dell'arma avevano indotto il P.M. a rinviare in sede dibattimentale accertamenti balistici più approfonditi sulla stessa.

A conclusione delle indagini preliminari, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania con decreto del 16.3.98 disponeva il rinvio al giudizio di questa Corte di Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giannetto Silvio, Giuffrida Alfio Lucio e Torrisi Salvatore, per rispondere dei delitti di omicidio volontario pluriaggravato in persona dell'Avv. Serafino Famà, di porto e detenzione illegali di arma da fuoco e di ricettazione della stessa arma.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania, il Procuratore della Repubblica di Catania ed alcuni imputati avanzavano richiesta di rimessione del processo, a norma dell'art. 45 c.p.p., che la Corte di Cassazione rigettava con provvedimento del 16.6.98.

Altra richiesta di rimessione avanzata dall'imputato Catti Salvatore veniva rigettata dalla Corte di Cassazione in data 14.12.98.

Contro gli imputati sopra indicati si costituivano parti civili la Provincia Regionale di Catania, il Comune di Catania in persona del Sindaco *pro tempore*, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, la Camera Penale "Serafino Famà" di Catania, Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano.

Nel corso del dibattimento, all'udienza del 18.6.98, il P.M. procedeva nei confronti degli imputati, a norma dell'art. 517 c.p.p., alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 in relazione al delitto di omicidio. Agli imputati venivano concessi termini a difesa.

Venivano successivamente sentiti i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nelle liste depositate dalle parti, venivano esaminati gli imputati Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio e diversi imputati in procedimento connesso.

Veniva, inoltre, disposta perizia balistica collegiale.

Il P.M., le parti civili ed i difensori degli imputati concludevano come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO SECONDO

Le criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Dal momento che, in questo processo, le più rilevanti fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni d'imputati nello stesso processo e di imputati in procedimento connesso chiamanti in correità o in reità, appare necessario svolgere alcune considerazioni in merito ai criteri da seguire per la valutazione delle dichiarazioni rese dai cosiddetti collaboratori di giustizia.

Nonostante le esperienze di questi ultimi anni e soprattutto attuali, si sente ancora discutere di «pentiti», di «pentitismo» con assoluta casualità di linguaggio, nel senso che spesso chi esprime termini siffatti tradisce la propria incompleta o confusa conoscenza dei referenti oggettivi che intende significare con i termini predetti.

Le recenti esperienze giudiziarie consentono, in primo luogo, di precisare che non si deve confondere il fenomeno del «pentitismo» riferibile ai terroristi dissociati con quello che attiene, invece, al mondo della delinquenza comune e, segnatamente, della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Va ricordato in proposito che il termine «pentitismo» venne usato per la prima volta proprio in relazione ai reati di terrorismo e, quindi, in riferimento a quei terroristi che, dissociandosi dall'ideologia dell'eversione, offrirono alla Polizia ed all'Autorità giudiziaria un decisivo contributo nell'individuazione dei responsabili di delitti di terrorismo o quanto meno nella raccolta di prove rilevanti nelle indagini. Per tali soggetti venne varata una specifica legislazione premiale, che agevolava i fenomeni della dissociazione e della collaborazione.

Appare dunque evidente che, se è corretto usare l'espressione «pentiti» in relazione ai soggetti sopra indicati, i quali collaboravano con la giustizia proprio in ragione della loro dissociazione dall'ideologia dell'eversione e dalla militanza nel «partito

armato», meno pertinente il termine «pentiti» si appalesa, se rapportato a delinquenti comuni o che sono stati affiliati a cosche mafiose.

Ed invero, in relazione a questi ultimi personaggi, allorché si determinano a collaborare con la giustizia, è forse più corretto parlare di «collaboratori» o di «collaboranti», in quanto tali espressioni non sottintendono alcun pentimento ideologico o alcun rifiuto della vita anteatta, ma manifestano esclusivamente la volontà, determinatasi, come si vedrà in seguito, per i motivi più diversi, di non voler rispettare ulteriormente le ferree leggi dell'omertà interna, che regolano la vita e l'attività delle organizzazioni criminali.

Ciò premesso, va rilevato che la questione che qui interessa è quella che attiene alla disamina delle dichiarazioni accusatorie rese dai predetti «collaboratori di giustizia», dichiarazioni che vanno giuridicamente qualificate come «chiamate in correità» o «in reità».

E' opinione largamente diffusa che l'attendibilità dei soggetti di che trattasi sia ampiamente inficiata dalla constatazione (talmente ricorrente da assurgere a vera e propria regola generale) che il propalatore solitamente è mosso alla collaborazione da «pravi interessi», che si traducono talora nel desiderio di vendetta, tal'altra nell'aspettativa di vantaggi, altre volte ancora in un inestricabile intreccio di vendetta e di aspettative di vantaggi che finisce per attribuire al giudice la veste di strumento, inconsapevole quanto necessario, di chi quel pravo interesse mira a raggiungere attraverso le sue rivelazioni.

Non è questa la sede per verificare la fondatezza o meno di opinioni siffatte, specie quando ad esse si è soliti attribuire il carattere di verità assoluta ed indiscutibile.

Comunque, a prescindere dalle generiche e preconette opinioni che sottolineano, di regola, l'assoluta inattendibilità dei collaboratori, va osservato che il grado di credibilità delle propalazioni di tali soggetti deve essere verificato in concreto e, dunque, in un determinato processo ed in relazione a specifici fatti delittuosi.

Né ha senso l'obiezione di quanti negano credibilità ai collaboranti per ragione per così dire morale, ossia «perché hanno le mani sporche di sangue».

Infatti, non solo non è auspicabile che «i pentiti» siano ritenuti affidabili soltanto se sono di estrazione sociale elevata, ma è naturale conseguenza del loro vivere delittuoso l'averne, appunto, «le mani sporche di sangue».

E' di tutta evidenza, pertanto, l'erroneità di obiezioni di principio siffatte. Le dichiarazioni dei «pentiti», anche quelle dei «pentiti di mafia», possono certamente essere svalutate, ma solo sul piano probatorio e solo all'esito delle verifiche in concreto effettuate.

Il «pentitismo», invero, deve essere valutato per ciò che esso è nel suo concreto manifestarsi in un determinato processo, secondo il grado di rilevanza probatoria che «in concreto» il giudice abbia assegnato alle provalazioni del collaborante, alla stregua dei criteri di valutazione fissati dalla legge ed elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sulla base di quanto esposto, appare evidente che l'attribuzione della qualifica di «pentito» ad un soggetto che dichiara agli inquirenti di essere l'autore di molteplici e gravi delitti, chiamando in correità i presunti complici, non implica alcuna valutazione d'ordine morale, né tanto meno religioso.

Non compete al giudice, infatti, il compito di scrutare nell'animo umano alla ricerca di segni tangibili di un sicuro ravvedimento, che nella fede religiosa individui il percorso più credibile per il riscatto morale di una condizione umana degradatasi nel vivere delittuoso.

Per quanto l'affermazione possa apparire di per sé ovvia, va ribadito che spetta al giudice il compito (e quello soltanto) di verificare se le accuse formulate da un soggetto siano o meno attendibili e se possano essere poste a fondamento di un giudizio di colpevolezza. Ed è, dunque, evidente la necessità che tali valutazioni siano compiute alla stregua dei canoni interpretativi indicati dalle norme processuali e dei principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e non già alla stregua di principi etici o religiosi.

Sotto il regime dell'abrogato codice di rito del 1930, la chiamata in correità si era evoluta da istituto collegato con la confessione dell'imputato a strumento di collaborazione con la giustizia assimilabile nei contenuti alla testimonianza.



Un iniziale orientamento attribuiva all'accusa del coimputato soltanto la valenza di *notitia criminis*. Successivamente, si perveniva ad individuare nella «chiamata» un indizio idoneo a trasformarsi in prova o, comunque, a fornire un valido elemento di giudizio solo in concorso con altri segni del fatto commesso.

Si finiva, infine, col recuperare la piena valenza probatoria della figura in esame, riconducendola nella classe delle prove rappresentative, e cioè di quelle che riproducono direttamente al giudice il fatto da lui investigato.

A favore della natura di mezzo probatorio della chiamata di correo, utilizzabile da parte del giudice per la formazione del suo libero convincimento, si richiamavano diverse norme del codice succitato che le attribuivano espressamente valore di mezzo di prova, e fra queste, innanzitutto, l'art. 348.

Va ricordato tuttavia al riguardo che, pur essendo la chiamata in correità assimilabile concettualmente alla testimonianza, l'art. 348 comma 3° c.p.p. del 1930 vietava che essa potesse essere considerata una testimonianza.

Invero, secondo detta norma, gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso non potevano essere assunti come testimoni, neanche se prosciolti o condannati, a meno che il proscioglimento non fosse stato pronunciato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, all'evidente scopo di impedire che si assegnasse carattere di testimonianza alle dichiarazioni di chi, avendo la veste di imputato, avrebbe potuto anche mentire per difendersi.

Tale divieto, però, non impediva che le dichiarazioni rese dall'imputato a carico di coimputati dello stesso reato, dichiarazioni che della testimonianza non avevano i requisiti né formali, né sostanziali in quanto rese in sede d'interrogatorio, potessero essere utilizzate anche nei confronti dei coimputati.

Si verificava, quindi, che nei casi in cui la connessione determinava il cumulo di procedimenti il coimputato, il quale non poteva testimoniare a causa del divieto dell'art. 340 comma 3°, veniva interrogato come imputato e le sue dichiarazioni potevano essere valutate pure nei riquadri dei coimputati; altrettanto, però, non poteva avvenire, in mancanza di un'espressa disposizione legislativa e stante il divieto sopra indicato, nelle ipotesi di separazione dei procedimenti.

A siffatti limiti di carattere probatorio, si supplì con la disposizione dell'art. 348 bis, aggiunto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1977 n. 534, il quale introdusse l'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi («le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede»).

Si trattava ovviamente di una figura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche della testimonianza e dell'interrogatorio dell'imputato.

Fra le disposizioni del codice abrogato che riconoscevano alla chiamata in correità valore di mezzo di prova vanno, inoltre, ricordati l'art. 450 bis, che prevedeva l'interrogatorio libero dell'imputato di reati connessi anche nella fase di giudizio, l'art. 465, che consentiva la lettura in dibattimento delle dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o di reato connesso, ed infine l'art. 402 comma 3, il quale includeva le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, e dunque anche la chiamata in correità, nella categoria delle nuove prove, idonee a legittimare la riapertura dell'istruttoria.

Chiarito, quindi, che anche per il codice di procedura penale del 1930 la chiamata in correità costituiva una fonte di prova, occorre adesso affrontare il problema della individuazione dei criteri e dei limiti entro i quali, secondo tale legislazione anteriormente vigente, si poteva attribuire ad essa efficacia probatoria.

Sono ben note ed è, pertanto, superfluo ricordarle diffusamente, le oscillazioni giurisprudenziali sul tema della valutazione della chiamata in correità.

È sufficiente far cenno che da un atteggiamento di generica prudenza formatosi in un periodo in cui la «chiamata» non aveva assunto la diffusione e la drammaticità degli anni presenti, si era passati successivamente, da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ad un eccessivo ampliamento dei limiti di apprezzamento di tale prova, ritenendosi sufficiente per l'affermazione della responsabilità quest'unico elemento probatorio.

Siffatto orientamento era tuttavia decisamente osteggiato dalla dottrina, la quale, correttamente, sosteneva e ribadiva la pretesa che la chiamata in correità fosse accompagnata da elementi esterni che ne avvalorassero la credibilità (teoria della

cosiddetta «chiamata vestita»). Si affermava dalla dottrina che questi elementi esterni (i cosiddetti «riscontri») dovevano avere carattere oggettivo, con esclusione, pertanto, dei riscontri logici.

E soprattutto si introduceva una pregiudiziale negativa di tipo personologico, affermandosi che, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, la valutazione delle dichiarazioni dei pentiti non potessero prescindere da una penetrante analisi della personalità dell'autore della propalazione accusatoria e delle spinte psicologiche che lo avevano indotto a collaborare.

Dopo i mutevoli orientamenti giurisprudenziali registratisi intorno alla metà degli anni '80, infine, anche per la decisa e costante opera della dottrina, si perveniva da parte della Corte di Cassazione alla formulazione di principi da ritenersi sufficientemente consolidati, recepiti dalla magistratura di merito ed in gran parte condivisi dalla dottrina stessa.

Veniva, innanzitutto, riconosciuto il principio secondo cui la chiamata di correo doveva essere necessariamente accompagnata da elementi di riscontro esterni e si affermava, altresì, che le dichiarazioni accusatorie formulate da un imputato, nei confronti di un coimputato dello stesso reato o di un reato connesso, dovevano trovare una spiegazione accettabile, sia sul piano logico, che su quello psicologico, ed il loro esame andava condotto con particolare approfondimento e cautela (Cass., sez. I, 12-6-87, Ademoli; Cass., sez. I, 3-6-86, Greco; Cass., sez. I, 19-4-88, Serpa).

Si stabiliva, altresì, che, ferma restando l'esigenza di elementi esterni di riscontro alla chiamata in correità, fra questi elementi andavano comprese le ulteriori chiamate in correità, ancorché non corroborate da altri elementi probatori, purché ciascuna di loro fosse intrinsecamente attendibile, superasse il rigoroso vaglio critico e tutte risultassero in concordanza fra di loro ed autonoma l'una dall'altra, nel senso che i chiamati non avessero colluso ai danni dell'accusato e non si fossero reciprocamente «condizionati» (Cass., sez. I, 27-1-86, Scala; Cass., sez. II, 5-7-88, Belfiore).

Un punto fermo in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti, infine, era conosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni penali unite del 19 marzo 1988 (nel procedimento a carico di Rabito ed altri, relativo

all'omicidio del Consigliere Istruttore di Palermo Rocco Chinnici), che, superando precedenti contrasti ed oscillazioni interpretative, perveniva alla formulazione di principi chiari ed inequivocabili.

In detta sentenza si ribadiva, in primo luogo, che l'efficacia probante della chiamata in correità andava desunta da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione) e da elementi estrinseci (integrazione con riscontri esterni). Si sanciva, inoltre, che nel nostro ordinamento giuridico non esistevano prove privilegiate, nel senso che non esisteva per legge una scala predeterminata di valori e che, conseguentemente, non esisteva nel sistema giuridico alcun principio che autorizzasse la formulazione di una presunzione di inattendibilità e, quindi, di sospetto nei riguardi di determinate categorie di soggetti, in quanto tali (pentiti, confidenti).

I principi sopra indicati, ormai pacificamente affermati in dottrina ed in giurisprudenza, trovavano in sostanza codificazione nella disposizione dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore in data 24 ottobre 1989.

Il codice di procedura penale vigente ha, dunque, con l'art. 192, in parte codificato i risultati interpretativi cui era pervenuta la giurisprudenza in materia di valutazione della prova, introducendo, per il resto, talune chiarificazioni.

La norma citata, anzitutto, nel ribadire il principio del libero convincimento del giudice, ha evidenziato come tale principio faccia esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, non anche a momenti anteriori del procedimento probatorio, in quanto la valutazione può avere ad oggetto soltanto l'ambito delle prove legittimamente ammesse ed acquisite, e dunque utilizzabili.

Questa esigenza di legalità circa il momento valutativo della prova trova la sua conferma nella previsione del necessario raccordo tra le valutazioni operate dal giudice, ai fini del proprio convincimento, e la motivazione dei provvedimenti che ne sono derivati, nella quale dovrà essere dato conto sia dei risultati acquisiti, sia dei criteri adottati (art. 192, comma I).

E quanto sia importante anche nel nuovo ordinamento processuale tale principio si ricava dalla constatazione che la Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di

ribadirlo in due sue sentenze abbastanza recenti : la n. 250 del 1991 e la n. 255 del 1992.

Nella prima si afferma che il processo penale è ispirato al principio della ricerca della verità materiale e della più ampia facoltà di prova dei fatti oggetto del giudizio, mentre nella seconda, dopo avere ancora ribadito che fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità in armonia con i principi della Costituzione, la Corte dà atto che il codice di rito penale del 1988 fa salvo il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti.

Inscindibilmente correlato al principio del libero convincimento è il rifiuto di qualsiasi forma di prova legale : questa è incompatibile con la ricerca della verità.

Il principio del libero convincimento del giudice, che peraltro non legittima il superamento delle regole fissate in materia di ammissione, assunzione ed acquisizione dei mezzi probatori, non esclude invero, ma al contrario presuppone, pur implicando il rifiuto di prove legali, l'esistenza di precise regole cui il giudice deve attenersi nella valutazione, sia pure libera, dei risultati di prova.

Il compito del giudice nel valutare gli elementi di prova, di per sé complesso, risulta peraltro ancor più delicato qualora sia indispensabile considerare elementi cui non è possibile attribuire efficacia e valore probatori in ragione della loro peculiare natura.

Si rendono allora necessarie altre e specifiche regole, come quella stabilita circa la valutazione della cosiddetta prova indiziaria e delle dichiarazioni rese dal coimputato dello stesso reato, di un reato connesso o di un reato collegato.

I commi successivi dell'art. 192, i quali attengono alla valutazione della prova indiziaria (comma II) e della chiamata in correità (commi III e IV), pongono dei limiti di tipo normativo al principio del libero convincimento del giudice, fissando due specifiche regole di giudizio, volte oggettivamente a circoscrivere la sfera di libero apprezzamento probatorio.

In primo luogo, si esclude che possano essere utilizzati elementi di natura soltanto indiziaria, a meno che gli stessi possano qualificarsi come gravi, precisi e concordanti (comma II).

La pluralità degli indizi costituisce, invero, l'indispensabile premessa per la verifica del fatto oggetto dell'imputazione. E si deve trattare di effettiva pluralità di indizi, basata su distinte circostanze indizianti, e non di indizi combinati tra di loro secondo un doppio o triplo passaggio deduttivo.

Gli indizi devono presentare il carattere della gravità, e cioè della rilevanza e della decisività; devono essere precisi, nel senso che devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo le regole dell'esperienza; devono essere, infine, concordanti, e cioè deve sussistere tra di loro un collegamento non occasionale, giacché l'operazione logica della coordinazione globale di essi deve nascere dalla loro oggettiva confluenza verso un'unica direzione.

Il secondo limite di tipo normativo fa particolare riferimento alla situazione dei coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.

Ed invero, il comma III dell'art. 192 stabilisce che le dichiarazioni provenienti da una di tali persone non possono essere valutate di per sé sole, ma debbono sempre esserlo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Lo stesso vale anche nei riguardi delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi del comma IV.

Le norme indicate, in sostanza, sembrano configurare una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle dichiarazioni in questione, ammettendo che di esse possa tenersi conto unicamente quando siano stati acquisiti altri elementi probatori (prove od indizi) idonei a comprovarne la credibilità, nell'ambito di una valutazione congiunta di questi ultimi con le prime.

È palese la deroga così apportata al principio del libero convincimento del giudice.

Il codice, in definitiva, non esclude l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese del coimputato «chiamante», ma, nell'imporre la valutazione unitaria delle stesse

assieme agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità (e nulla vieta possa trattarsi delle dichiarazioni di un diverso coimputato), finisce per subordinarla al concreto vaglio di tali elementi di riscontro *ab externo*, naturalmente rimessi all'apprezzamento dello stesso giudice.

Appare evidente quindi, come già osservato, che il legislatore, in tema di valutazione della prova, si è fatto carico di recepire nella formulazione del testo dell'art. 192 c.p.p. gran parte dei principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel corso di una lunga elaborazione, pervenendo a tale risultato attraverso l'affermazione di una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra loro e che, di conseguenza, costituiscono un tutto unico.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale deve ritenersi *contra legem* l'attribuzione alla chiamata di correo del valore di indizio, quasi che essa avesse l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti di prova.

Da quest'angolo visuale la formulazione dell'art. 192 comma 3° c.p.p. del 1988 rappresenta sostanzialmente una vera e propria conferma di quell'orientamento giurisprudenziale che, esclusa l'esistenza di prove privilegiate, aveva qualificato la chiamata di correo come elemento di prova sottoposto, come tutti gli altri, alla valutazione del giudice di merito.

Appare palese, peraltro, l'intento legislativo d'introdurre il divieto di utilizzo delle chiamate «nude», ossia non «vestite» di adeguati riscontri.

I commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p., in altri termini, dettano un nuovo criterio di valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso o, ancora, da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. B.).

Se, da un canto, è stato riconosciuto il valore di prova, e non di mero indizio, a detta fonte, dall'altro si è voluto precisare che il giudizio di attendibilità deve essere suffragato da altri elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura.

Tale principio è stato affermato in modo inequivocabile dalla Corte di Cassazione a sezioni unite penali, con sentenza del 3 febbraio 1990, la quale ha statuito che le dichiarazioni in questione sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi e

che il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, e cioè deve essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono predeterminati nella specie e qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Il legislatore, in definitiva, ha apprestato la normativa contenuta nel terzo comma (completato dal comma successivo) per disciplinare in maniera autonoma le chiamate in correità o in reità provenienti da soggetti che partecipano alla posizione di imputato derivante dalle loro stesse dichiarazioni a carico del soggetto accusato e che, pertanto, riferiscono in genere di fatti vissuti per esperienza diretta.

Proprio questa situazione sembra essere il denominatore comune ravvisabile nelle ipotesi legislativamente descritte nei citati commi terzo e quarto: comunanza di posizione processuale e conoscenza storica diretta dei fatti di accusa rivelati.

Pertanto, l'indicazione che si ricava dalla lettura dei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p. è che la chiamata in correità deve provenire da una delle persone appartenenti ad una delle tre categorie espressamente previste:

- coimputato per lo stesso reato all'interno del medesimo procedimento;
- imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12;
- imputato in un procedimento collegato ex art. 371 comma 2° lett. B.

Sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato), alla luce della disposizione del codice di rito del 1988, sono intervenute diverse pronunzie della Suprema Corte, anche a sezioni unite, che offrono al giudice di merito criteri sicuri per la valutazione delle dichiarazioni di che trattasi.

La Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. 2.2.90, Belli – sent. 1.2.92 n. 1048, Scala ed altri) ha affermato il principio che le suddette dichiarazioni sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi e che il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, deve cioè essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono predeterminati nella specie e nella qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Le medesime regole sono state fissate in altre pronunce (cfr. per tutte, Cass. sez. II, 18.1.90, Stigliano; Cass. sez. I, 5.3.91, Liguori; Cass. sez. VI, 24.8.93, n. 7997, Geido ed altro), nelle quali si sancisce l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo, sempre subordinandola all'accertamento della sua attendibilità intrinseca e alla sua integrazione con elementi estrinseci di riscontro ex art. 192 commi 3° e 4° c.p.p.

Il principio secondo il quale alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192 comma 3° c.p.p., va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, si ricava, oltre che dai lavori preparatori del codice, dalla dizione letterale «altri elementi di prova» (cfr. Cass. sez. V, 4.4.90, Achilli; Cass. sez. I, 27.3.91, Bizantino; Cass. sez. un., 1.2.92, Scala ed altri, già citata; Cass. Sez. II, 26.4.93, Fedele ed altri).

Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilità della scelta secondo cui la chiamata di correo può costituire valida prova di colpevolezza quando è, non soltanto intrinsecamente attendibile (in quanto spontanea, costante, disinteressata, dettagliata e coerente), ma altresì, confermata da elementi estrinseci ad essa.

Tali riscontri, tratti dal materiale probatorio, possono desumersi sia da dati obiettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o coimputati o dello stesso accusato, purché siano idonei a verificare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa e senza che debbano afferire direttamente al fatto reato.

Una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie si prospetta in presenza di una chiamata de relato che deve essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (Cass. sez. V, 11.3.93, n. 2381, P.M. e Madonia ed altri).

E' stato, altresì, ritenuto che le dichiarazioni *de relato* possono costituire riscontro esterno idoneo a corroborare una chiamata in correità a condizione che siano intrinsecamente attendibili, abbiano un'origine autonoma, sia individuata la fonte di provenienza della notizia e ne sia positivamente apprezzata l'affidabilità (cfr. Cass. Sez. I, 22.6.92, Alfano).

Occorre, al riguardo, precisare che si è in presenza di dichiarazioni *de relato*, provengano esse da testimone, coimputato o imputato in procedimento connesso,

allorchè le circostanze riferite dal dichiarante non attengono a fatti rientranti nella sfera della sua percezione diretta, ma sono invece relative ad episodi pervenuti a conoscenza del medesimo attraverso la narrazione di altre persone.

Appare subito evidente che la problematica in merito alle dichiarazioni in questione si articola su due livelli distinti, in quanto è necessario non soltanto appurare se il dichiarante abbia detto il vero, asserendo che taluno gli ha confidato una certa cosa, ma altresì accertare se la fonte abbia a sua volta detto il vero, riferendo quella tal cosa al dichiarante (cfr. Cass. Sez. I, 13.6.87, Altivalle).

Il codice di rito del 1930 non disciplinava espressamente la «testimonianza indiretta», ma in ordine ad essa la Suprema Corte aveva elaborato una giurisprudenza costante, affermando che le dichiarazioni *de relato* dovevano essere valutate con particolare scrupolo, risolvendosi in un elemento indiretto che, ai fini probatori, introduce nel processo la dichiarazione di una terza persona, la quale a sua volta dev'essere valutata ed eventualmente riscontrata per verificarne l'attendibilità, avendo riguardo ad elementi di riscontro intrinseci ed estrinseci (cfr. anche Cass. Sez. V, 22.2.88 n. 783, Belsito ; Cass. Sez. I, 17.10.88 n. 179948, Romano ; Cass. Sez. I, 6.5.89 n. 6857 Piromalli).

Il nuovo codice di procedura penale, nell'art. 195, ha espressamente disciplinato la testimonianza indiretta, ribadendo il principio del controllo sulla fonte delle «deposizioni di seconda mano» e richiedendo la necessità di rigorose indagini, volte ad acquisire indispensabile conforto alla credibilità delle dichiarazioni di che trattasi (Cass. Sez. IV, 23.4.96 n. 4727, Imperato).

In altri termini, il giudice ha il dovere di accertare l'attendibilità non solo della testimonianza *de relato*, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte del medesimo del fatto oggetto della dichiarazione (Cass. Sez. I., 24.2.92 n. 4153, Barbieri ed altri ; Cass. Sez. I, 17.3.93 n. 847).

L'obbligo (o il potere) del giudice previsto dall'art. 195 c.p.p. di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste *de relato* è, quindi, finalizzato

alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo su quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura ed incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di riesame.

Attesa, dunque, la identità di *ratio*, risultato applicabili alla testimonianza indiretta le regole ed i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma 3 stesso codice, con riferimento alla necessità di riscontri estrinseci in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla persona incolpata (Cass. Sez. I, 20.5.92 n. 7946, Aversa).

Va poi evidenziato che l'art. 195 citato, nel prevedere che il giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude certamente che, una volta chiamata a deporre detta persona e che questa abbia negato la veridicità di quanto riferito dal teste indiretto, si possano valutare le due dichiarazioni nel senso di attribuire attendibilità a quella *de relato* e non a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento (Cass. Sez. V, 11.2.91 n. 4794, Caruso ed altri ; Cass. Sez. I, 17.2.94 n.5672, Brusca ed altri).

Va anche ricordato che la testimonianza indiretta è inutilizzabile soltanto nei casi indicati nei commi 3 e 7 dell'art. 195, mentre è utilizzabile in ogni altro caso, sia pure con l'obbligata chiamata a deporre del soggetto asseritamente referente, il quale, se imputato o indagato, può avvalersi del silenzio o del diniego, salvo il potere - dovere del giudice di valutare nel merito ogni risultanza, eventualmente con il concorso di altri mezzi di prova, che non debbono necessariamente consistere nella conferma da parte della fonte indicata delle dichiarazioni riferite (Cass. 1.10.90, Di Biasi).

Inoltre, la testimonianza *de relato* è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti non possa essere sottoposto ad esame per morte, infermità o irreperibilità. Quanto ad esso riferito, in tal caso, può essere utilizzato quale dato storico - processuale, sia pure nei limiti di un indizio da verificare e non di una testimonianza (Cass. 7.2.91, Bruno).

Va, altresì, osservato che, in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati per lo stesso reato o per reati connessi non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in



ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita ed alle attività di un sodalizio criminoso, fatti dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente all'organizzazione, trattandosi in tale ipotesi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo relativamente ai fatti di interesse comune (cfr. sentenza sopra citata, nonché Cass. Sez. I, 23.11.94 n. 3994, Bono).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che oggetto della valutazione di attendibilità è la complessiva dichiarazione relativamente ad un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti (o anche soggetti) riferiti dal dichiarante; conseguentemente la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito in concorso con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità, e quindi costituire piena prova, dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere al propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo (Cass. sez. V, 44.4.90, n. 4855, Achilli).

Ed ancora, è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro (Cass. 30.1.92, Altadonna, Cass. Pen. 1993, n.2585 ; Cass. Sez. I, 25.10.94, Soldano n. 199889 ; Cass. Sez. VI, 25.8.95, Prudente ; Cass. Sez. VI, 19.4.96, Cariboni).

In altri termini, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro. Sarà poi compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto.

In definitiva, il legislatore ha espressamente riconosciuto l'utilizzabilità come prova delle dichiarazioni rese da persone che non hanno l'obbligo giuridico di dire la verità, ma ha contemporaneamente chiarito a quali condizioni tale utilizzazione può avere luogo nel processo.



Tali condizioni possono considerarsi realizzate solo nel caso in cui altri elementi di prova, evidentemente esterni al coimputato, abbiano la capacità di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato coinvolgenti la posizione di altri imputati nel medesimo processo.

Detti elementi non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire, di per sé, la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al secondo comma del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile (crf. Cass. Sez. I, 6.10.93, Maggi, n. 9105; Cass. Sez. I, 6.6.96, Russo, n. 2784).

Non possono, però, considerarsi elementi capaci di confermare le accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, considerato che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possono essere prese in considerazione dal giudice e poste a fondamento della decisione.

Del pari non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste sia stata positivamente effettuata l'operazione di verifica richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni su accennate devono verificarsi nei confronti di ciascun imputato.

In altre parole, le dichiarazioni del chiamante in correttezza, che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamanti in correttezza, non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non in presenza di elementi di riscontro individualizzanti, che investano, cioè, la posizione soggettiva dell'incolpato, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p. (cfr. la già citata Cass. sez. I, 30.1.92, Abbate ed altri; Cass. sez. I 30.10.92, P.M. in proc. Gesso, m. 192.772; Cass. Sez. VI, 17.6.98, n. 7240).

A tale riguardo va però aggiunto che, qualora le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante risultino positivamente riscontrate in relazione al fatto nella sua obiettività, ciò rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al



contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo (cfr. la già citata Cass. sez. I, 30.1.92, Altadonna ed altri).

In conclusione, si può affermare che dalla lettura e dalla interpretazione della citata disposizione del c.p.p. del 1988 si desume che, da un lato, viene riconosciuta alle rivelazioni dei collaborante (allorché assumano il contenuto di una chiamata in correità) il valore di fonte di prova (con la conseguente esclusione della riconducibilità di questa categoria di dichiarazioni al genere delle *notitiae criminis* o dei meri indizi) e che, dall'altro lato, si è inteso, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sancire il principio del necessario riscontro probatorio delle chiamate in correità, nel senso della necessità di individuazione della sussistenza o meno, nei vari casi, di dati o elementi probatori (non predeterminati nella specie e qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura), che confermino le chiamate in questione.

Esclusa, in tal modo, qualsiasi presunzione di attendibilità *ex se* della chiamata in correità in quanto tale, viene parimenti esclusa un'analogia e contrapposta aprioristica valutazione di inattendibilità e di sospetto di tale chiamata e, in conformità al generale principio del libero convincimento giudiziale, viene rimesso al giudice di merito il compito della valutazione in concreto della rilevanza probatoria da riconoscersi alla chiamata in correità, alla luce degli altri elementi di prova acquisiti nel processo.

Dal prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità emerge l'affermata necessità di operare un duplice riscontro dell'attendibilità o meno della chiamata in correità: un preliminare riscontro intrinseco, relativo alla persona dell'accusatore, ai motivi che hanno determinato le sue rivelazioni, al contenuto e alle modalità delle stesse (analitiche o meno, spontanee o meno, coerenti o meno); un riscontro estrinseco delle dichiarazioni, mediante la ricerca di elementi oggettivamente diversi da queste ultime ed idonei a suffragare le stesse.

Nell'imprecindibile necessità di tale riscontro esterno, diverso ed ulteriore rispetto al parimenti necessario riscontro intrinseco, pertanto, va individuata la *ratio* della

previsione normativa sopra richiamata, relativa ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti.

Secondo la costante giurisprudenza, per elemento esterno di riscontro di intende ogni idoneo elemento o dato esterno di qualsiasi tipo e natura non idoneo da solo a dimostrare il fatto in questione e, dunque, a fornire la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, ma tale da contribuire a garantire l'attendibilità della dichiarazione.

In altre parole, come rilevato in precedenza, il riscontro esterno non deve necessariamente consistere in una prova distinta di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del correo perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice.

In base a quanto evidenziato, una classificazione degli elementi esterni di riscontro non potrà mai essere completa ed esauriente.

Comunque, certamente possono definirsi tali un'ulteriore chiamata in correità, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, le prove testimoniali, le risultanze peritali e, persino, ulteriori chiamate in correità ritrattate, qualora venga accertata la natura mendace della ritrattazione (cfr. Cass. sez. II, 22.6.90, n. 9005; Cass. sez. VI, 10.7.90, n. 1028; Cass. sez. VI, 21.8.90, n. 11711).

Va ancora osservato che gli eventuali riscontri acquisiti dimostrano l'attendibilità del collaborante solo con riferimento ai delitti cui essi attengono, non potendo non condividersi il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le dichiarazioni dei collaboranti non sono dotate di alcuna proprietà transitiva e non sono, quindi, consentiti sillogismi probatori per traslazione o trasposizione.

Naturalmente tale principio deve operare in ogni caso, e cioè, sia nel senso che l'accertata veridicità di una o più accuse formulate dal collaborante non si trasferisce automaticamente su altre accuse rimaste non verificate, sia nel senso che il riscontrato errore o mendacio, su uno o più punti dal medesimo riferiti, non può rifluire su quelli in relazione ai quali è stata controllata la rispondenza a verità (cfr. Cass. Sez. I, 1.4.92, Genovese, Cass. Sez. VI, 31.1.96, Alleruzzo ed altri).

Ulteriori considerazioni, inoltre, devono esser fatte con riferimento ad alcuni punti che attengono alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correttezza.

Non può disconoscersi, invero, che la condotta di chi si decide a collaborare sia motivata anche dalla speranza di una possibile, futura valutazione positiva del proprio comportamento processuale.

Il collaborante di una cosa sola può essere certo: della condanna scaturente dalle sue confessioni.

Da ciò discende che ogni interesse, ogni prospettiva di vantaggi futuri sono essenzialmente legati alla verifica positiva delle indicazioni accusatorie.

In definitiva, l'unico concreto interesse a sorreggere la determinazione a collaborare è quello di rendere dichiarazioni veritiere e non gratuite accuse destituite di fondamento.

I collaboranti ben sanno che la vita propria e quella dei propri familiari dipenderanno dalla accertata veridicità delle loro rivelazioni.

Va osservato, altresì, che può non essere estraneo alla determinazione di collaborare il desiderio di ritorsione del dichiarante nei confronti di coloro che, un tempo amici e complici, possono ora essere diventati suoi nemici.

Va rilevato, in proposito, che l'interesse del collaborante alla ritorsione (interesse, peraltro, da soddisfarsi attraverso lo strumento legale della denuncia e della chiamata in correttezza) non è di per sé incompatibile con una tendenziale attendibilità soggettiva dell'accusatore. Il nostro ordinamento penale, invero, ben conosce altre ipotesi di piena ammissibilità ed utilizzabilità di dati ed elementi di prova provenienti da fonti portatrici di particolari interessi nel processo, come nel caso delle deposizioni testimoniali della persona offesa dal reato.

È da dire, altresì, che anche colui che è spinto da sentimenti di vendetta può dire cose intrinsecamente vere.

La vendetta agisce come motivo della propalazione, ma la notizia può essere vera.

La vendetta, in altri termini, sta tutta nella decisione del collaborante di non più osservare la regole dell'omertà interna, ma ciò non inficia, di per sé, la veridicità delle sue rivelazioni, che possono certamente ritenersi inattendibili, ma soltanto in

dipendenza ed all'esito delle verifiche espletate e non, invece, in virtù di aprioristici giudizi svalutativi.

Tra i riscontri merita un cenno particolare la pluralità di chiamate in correità.

La possibilità che una sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle chiamate di correo provenienti da una pluralità di imputati non è stata, invero, trascurata né da parte della dottrina, né da parte della giurisprudenza.

Si è osservato in proposito che, se è sufficiente un unico riscontro probatorio alla dichiarazione accusatoria, purché di peso sufficiente, ci si può chiedere se a costituire tale riscontro possa bastare un'altra chiamata accusatoria proveniente da un diverso imputato.

La risposta è certamente affermativa nel caso in cui alla chiamata in accusa se ne aggiunga un'altra anch'essa da valutare ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p..

Se si ammette che la disciplina in esso contenuta ha per fondamento l'attribuzione di un certo grado di verosimiglianza e credibilità alla dichiarazione di colui che accusa anche se stesso e rivela fatti di esperienza diretta, deve convenirsi che una simile dichiarazione ha quanto meno il valore di un elemento di prova, tant'è vero che, a norma del terzo comma citato, essa deve essere valutata unitamente agli altri elementi aventi la stessa natura.

La dichiarazione, dunque, può essere corroborata anche da un'altra dichiarazione accusatoria resa da un diverso imputato, fermo, comunque, il compito del giudice di soppesarne la sufficienza e l'idoneità a costituire tranquillamente conferma dell'addebito.

Assai interessante lo studio svolto sull'argomento in una nota critica alla sentenza del Tribunale di Catania del 2.12.89 (Pres. Ed est. Cardaci, imput. Tropea, in Cass. Pen., 1990, Fasc. 5, pag. 177).

In detta sentenza, che è stata tra le prime rese nella vigenza del codice di rito del 1988 e che è rimasta ³¹⁴ decisione isolata, si è negata l'utilizzabilità, quali altri elementi di prova, delle ulteriori dichiarazioni di coimputati, sul rilievo che all'aggettivo «altri», riferito agli elementi probatori richiesti a conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, deve attribuirsi il significato "diversi", «non rientrati nella stessa categoria»,

col risultato che si potrà prendere in considerazione qualsiasi ulteriore elemento, purché non consista nelle dichiarazioni di un altro correo. Queste ultime, secondo il Tribunale, potranno essere utilizzate solo a titolo di riscontro «intrinseco» dell'attendibilità delle dichiarazioni da corroborare.

Si è osservato invece che, alla luce dei lavori preparatori al codice di procedura penale, è assai poco convincente l'argomentazione utilizzata dal collegio giudicante catanese. La motivazione del Tribunale, si è fatto rilevare, non trova alcun supporto nelle Relazioni e soprattutto in quella al testo definitivo del codice, ove è stata apportata una modifica al progetto preliminare proprio introducendo l'aggettivo «altri» in riferimento all'espressione «elementi di prova», che sostituiva la precedente «prove o indizi», in accoglimento delle indicazioni della Commissione bicamerale, la quale aveva rilevato la inopportunità della contrapposizione prove-indizi e la miglior rispondenza alle direttive del termine «elementi», che comprende tutto ciò che può essere assunto in un processo argomentativo.

Ciò premesso, si è concluso sostenendo che, qualora veramente si fosse voluto escludere dal novero dei riscontri esterni le ulteriori chiamate di correo, se ne sarebbe sicuramente dato conto nella relazione, stante l'indubbia delicatezza del punto.

Si è altresì affermato dalla dottrina che fra gli elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie del chiamante vanno sicuramente comprese le altre chiamate di correo, a condizione che venga rigorosamente accertato che ogni chiamata abbia una propria autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre, in modo da escludere che sia frutto di concertazione o d'influenze reciproche tra i vari chiamati in correità.

La Suprema Corte ha stabilito, a tal proposito, che una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggettivo dell'imputazione, legittimano nella valutazione interna degli elementi di prova l'affermazione di responsabilità (cfr. Cass. sez. VI, 24.8.90, n.11795, Purità; Cass. sez. VI, 11.10.90, n. 13316, Pecorella; Cass. sez. II, 24.7.91, n. 7767; Cass. 30.1.92, Arbore ed altri, A. n. proc. Pen. 92, 619; Cass. 4.3.92, La Vaccara, A. n. proc. Pen. 92, 803; Cass. Sez. VI, 11.1.94, Sparacio).

In base al pacifico orientamento espresso in proposito della Suprema Corte di Cassazione, poiché il terzo comma dell'art. 192 c.p.p., con l'espressione «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ha inteso riferirsi non già alla pluralità degli elementi di riscontro, bensì alla loro varietà ed atipicità, è da ritenere che tra gli elementi estrinseci di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del coimputato possa essere annoverata anche un'ulteriore chiamata in correità (o in reità).

In merito alla valutazione ed alla utilizzabilità ai fini del riscontro delle chiamate plurime, va ricordata in particolare, perché estremamente illuminante sul punto, la sentenza del 10.07.1990 (imputato Furlanetto) della sez. VI della Corte di Cassazione: «Dall'art. 192 comma 3° nuovo c.p.p., che dispone che le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, si ricava con chiara evidenza che il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova, la quale può articolarsi in più elementi, alcuni dei quali possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati; che non è stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato e, pertanto, la conferma può essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati; che gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica dell'attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati.

Numerose altre decisioni della Corte di legittimità hanno ripetutamente ribadito che, ai fini di un'affermazione di responsabilità, può essere utilizzata una pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti, sempre che si sia ovviamente proceduto alla valutazione della loro intrinseca credibilità e si sia controllato che esse sono state rese in modo indipendente, così da escludere fattori accidentali o, peggio, manipolatori, eventualmente produttori una coincidenza soltanto fittizia (Cass. sez. I, 15.4.92, n. 4689, Baraldi ed altri; Cass. sez. I, 24.2.92, n. 4153, Barbieri ed altri).


Invero, ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata in correità, non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri

elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate dalla concordanza e dall'autonomia delle fonti di delazione.

In ogni caso, la pluralità di chiamate in correità rientra nel novero dei riscontri di ordine logico.

La Corte di Cassazione ha, infatti, sostenuto che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, le eventuali ritrattazioni dei collaboranti, ove se ne accerti la natura mendace. Si è ritenuto, in sostanza, che secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza (cfr.: Cass. sez. I, 12.01.1990, n. 130, Romano, Riv. 182994; Cass. sez. VI, 13.04.1990, n. 5445, Colafrancesco, Riv. 184042; Cass. sez. VI, 11.10.1990, n. 13316, Pecorella, Riv. 185502; Cass. sez. I, 15.01.1991, n. 3291, Grilli ed altri, Riv. 186148; Cass. sez. I, 16.04.1991, n. 4323, Avitabile, Riv. 187528; Cass. sez. II, 17.05.1991, n. 5465, Aloisi ed altri, Riv. 18715; Cass. sez. II, 24.07.1991, n. 7767, Rodà ed altri, Riv. 187866; Cass. sez. I, 01.08.1991, n. 8471, Paone ed altro, Riv. 188063; Cass. sez. I, 11.06.1992, n. 6927, Tomaselli, Riv. 190581; Cass. sez. II, 23.04.1990, n. 2164, Schiavone ed altri, Riv. 18653; Cass. sez. VI, 02.04.1990, n. 11915, Nemi, Riv. 185198; Cass. Sez. Un. 21.4.95, Costantino ed altro).

La Corte di Cassazione ha pure affrontato la questione relativa al caso in cui l'ulteriore chiamata di correo sia provenuta da un coimputato che aveva preso visione degli atti del processo. Al riguardo si è osservato che la credibilità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto collaborante non è da considerarsi, di per sé, esclusa dal solo fatto che dette dichiarazioni siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto possa aver avuto di dichiarazioni consimili già rese da altro collaborante.



Deve invero affermarsi, in linea di principio, che non necessariamente la conoscenza di dichiarazioni accusatorie già agli atti importa lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi, giacché la mera circostanza della successione temporale delle dichiarazioni, in assenza di comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio della prima sulle successive, non giustifica alcun sospetto sull'attendibilità delle dichiarazioni posteriori (Cass. sez. I, 30.01.1992, n. 6992, Altadonna ed altri.).

Dovendo i principi finora richiamati sovrintendere alla corretta valutazione della fonte probatoria costituita dalle dichiarazioni di imputati del medesimo reato, di un reato connesso o di un reato collegato, è ad essi che dovrà farsi riferimento in sede di esame delle dichiarazioni rese da coloro che rivestono tale qualità nel presente processo.



CAPITOLO TERZO

I collaboratori di giustizia esaminati nel presente processo

Nel presente processo hanno reso dichiarazioni accusatorie gli imputati dei medesimi reati Giuffrida Alfio Lucio e Basile Mario Demetrio, nonché gli imputati in procedimento connesso Troina Salvatore, Romeo Giovanni, Di Stefano Salvatore, Andronico Salvatore, Torretti Mario Giuseppe, tutti già appartenenti al clan "Laudani", e Di Raimondo Natale, già militante nel sodalizio facente capo a Santapaola Benedetto.

GIUFFRIDA ALFIO LUCIO ha affermato di aver fatto parte sin dal 1982 - 1983 dell'organizzazione "Laudani" e di averne assunto la reggenza, unitamente a Di Bella Gino (successivamente deceduto) ed a Fichera Camillo, dopo l'arresto di Di Giacomo Giuseppe. Dopo l'arresto del Di Bella e del Fichera, avvenuto nel 1994, egli era rimasto l'unico reggente dell'associazione *de qua*.

Gli affiliati utilizzavano come sede per le riunioni una vecchia stalla ubicata in territorio di Aci Bonaccorsi. Dopo che i Carabinieri avevano scoperto tale covo quale luogo di incontro degli associati era stata scelta un'altra stalla, situata sempre in territorio di Aci Bonaccorsi, ma in località meno esposta.

Fra le attività illecite del sodalizio rientravano gli omicidi (circa 25-30 durante la propria reggenza), il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni e l'usura.

Ha precisato di avere riferito all'Autorità Giudiziaria, nel corso della sua collaborazione con la giustizia, in ordine a tutti i predetti reati.

Dopo la morte di Laudani Gaetano (capo storico del clan), l'organizzazione si era alleata con i gruppi mafiosi di Santapaola Benedetto, di Mazzei Santo ('u carcagnusu') e di Puglisi Antonino ('a Savasta').

La propria organizzazione, che constava di circa 150 elementi, era ripartita in gruppi che avevano una competenza territoriale ed erano diretti da un capo.

Il gruppo di Acireale aveva come responsabile della famiglia Laudani Camillo Fichera; il gruppo di Riposto era comandato da Leonardi Orazio ('Maciste'); quello di Piedimonte Etneo era capeggiato da Di Mauro Paolo ('u prufissuri'); a Trecastagni e Mascalucia vi erano Gangi Gaetano (Tano 'cavaddu') e Basile Mario; il gruppo di Acicatena era diretto da Grasso Giuseppe (Pippo 'testazza').

Del gruppo diretto dal Gangi e dal Basile facevano parte anche Di Stefano Salvatore (Turi 'machina') e Troina Salvatore (Turi 'muturinu'), mentre del gruppo del Grasso facevano parte Giannetto Silvio e Torretti Mario.

Nell'organizzazione "Laudani" militavano anche Amante Fulvio (Nino 'nacatella'), uomo fidato di Laudani Giuseppe e, successivamente, di esso Giuffrida, nonché Catti Salvatore, altro uomo fidato del clan e dedito soprattutto alla perpetrazione di omicidi.

I componenti più affidabili e capaci di commettere omicidi erano soprattutto il predetto Catti Salvatore, Torrisi Salvatore (Turi 'u biondu'), Troina Salvatore, Di Stefano Salvatore, Marchese Giuseppe, Leone Domenico ('Mimmo') e Grasso Francesco ('Franco Masino'), quest'ultimo deceduto.

Tutti i suddetti erano alle dipendenze di esso Giuffrida nel periodo in cui lo stesso aveva la responsabilità del sodalizio.

La reggenza del clan gli era stata conferita da Di Giacomo Giuseppe, che egli conosceva sin dalla giovane età e che aveva sposato una donna della famiglia Laudani, assumendo in tal modo una posizione apicale nell'ambito dell'organizzazione.

Altro componente del sodalizio, operante per lo più nella zona di Canalicchio nel settore delle estorsioni, era Di Mauro Matteo, cognato del Di Giacomo.

Essendo quest'ultimo detenuto, il Di Mauro aveva il compito di prendere gli ordini dal Di Giacomo, nel corso dei colloqui che con il medesimo aveva in carcere, e di trasmetterli agli affiliati che si trovavano in libertà. Infatti, oltre ai parenti stretti, il Di Mauro era l'unico ad effettuare colloqui ordinari con il cognato Di Giacomo.

Con specifico riferimento all'omicidio dell'Avv. Serafino Famà, il Giuffrida ha riferito che Di Giacomo Giuseppe mentre si trovava detenuto presso il carcere di

Firenze, per mezzo del di lui cognato Di Mauro Matteo, aveva fatto pervenire ad esso Giuffrida l'ordine di uccidere l'Avv. Tommaso Bonfiglio. Quest'ultimo era il difensore del Di Giacomo, al quale aveva fatto sborsare un'ingente somma di denaro (£ 200-250 milioni) promettendogli la scarcerazione, circostanza che però non si era verificata ("... gli ha fregato i soldi...").

Il Giuffrida aveva assunto informazioni circa l'ubicazione e la consistenza dell'ufficio dell'Avv. Bonfiglio e, insieme con il Grasso Francesco ed altri affiliati che non ricordava, aveva effettuato un sopralluogo nello studio del legale suddetto. Era emerso che lo studio in questione, ubicato nella parte alta di via Etnea, era composto da diversi locali e frequentato anche da altri avvocati e dai dipendenti e, soprattutto, che l'avvocato Bonfiglio disponeva dell'abitazione al piano superiore, per cui l'omicidio poteva essere commesso solo allorchè il legale si sarebbe recato in Tribunale ovvero all'interno dello studio usando una pistola munita di silenziatore.

Il Giuffrida ha aggiunto di avere riferito quanto accertato al Di Mauro Matteo affinché ne informasse il Di Giacomo. Con il Di Mauro erano rimasti d'accordo che avrebbero atteso gli ordini del Di Giacomo. Dopo due o tre giorni, tornato dal colloquio, il Di Mauro gli aveva ordinato "di lasciar perdere l'avvocato Bonfiglio, ma di fare l'avvocato Famà", dal momento che l'eliminazione dell'avvocato Bonfiglio, difensore del Di Giacomo, avrebbe fatto ricadere su quest'ultimo i sospetti.

Esso Giuffrida non aveva discusso l'ordine del Di Giacomo ed aveva soltanto detto al Di Mauro di non conoscere l'avvocato Famà e di dover quindi assumere le relative informazioni. Tale discussione era intervenuta all'interno della stalla che serviva da base per il clan.

A distanza di qualche giorno, egli aveva parlato del cambiamento di programma con Gangi Gaetano e Basile Mario, ai quali, avendo questi ultimi detto di conoscere l'avvocato Famà, aveva dato l'incarico di eseguire gli opportuni sopralluoghi ed appostamenti per verificare le abitudini ed i movimenti del legale suddetto.

Trascorsi quattro o cinque giorni, sempre nella solita stalla, una sera si erano presentati il Gangi ed il Basile i quali avevano riferito di aver verificato che

L'avvocato Famà si trovava nel proprio studio dove verosimilmente si sarebbe intrattenuto qualche ora.

In quel momento si trovavano riuniti nella stalla esso Giuffrida, i predetti Gangi e Basile, Catti Salvatore, Giannetto Silvio, Amante Fulvio, Fichera Camillo, Torrisi Salvatore, Grasso Francesco, successivamente deceduto, e Carmelo "l'africano".

Appresa la notizia, esso Giuffrida aveva deciso di eseguire immediatamente l'uccisione dell'avvocato Famà.

Con lui, alla volta di Catania, erano partiti Gangi Gaetano, Basile Mario Demetrio, Amante Fulvio, Torrisi Salvatore, Catti Salvatore e Grasso Francesco.

Fichera Camillo era invece rimasto nella stalla, unitamente a Giannetto Silvio e Carmelo "l'africano", poiché era sottoposto alla sorveglianza speciale per cui doveva fare rientro nella propria abitazione entro le ore 21.

Esso Giuffrida aveva chiesto a Giannetto Silvio la di lui Y10 di colore bordeaux, sulla quale aveva preso posto assieme a Grasso Francesco (non ricordava se vi fosse anche un'altra persona). Egli non aveva espressamente detto al Giannetto che tale autovettura sarebbe stata utilizzata per l'omicidio dell'avvocato Famà, tuttavia il Giannetto era presente allorchè il Gangi ed il Basile avevano comunicato l'esito del sopralluogo.

Amante Fulvio, Torrisi Salvatore e Catti Salvatore erano saliti sulla FIAT UNO di quest'ultimo.

Basile Mario e Gangi Gaetano erano a bordo di una FORD ESCORT.

Lungo la strada, a San Giovanni La Punta, si erano fermati presso un deposito dove venivano riposti i veicoli rubati nella disponibilità del clan e da tale deposito il Torrisi, che ne aveva la chiave, aveva prelevato la pistola cal. 7,65 munita di silenziatore che doveva servire per uccidere l'avvocato Bonfiglio e che era stata fornita dal Fichera Camillo. L'arma era dotata di silenziatore perché era stato progettato di uccidere l'avvocato Bonfiglio all'interno del proprio studio, ove si trovavano anche altre persone. Anche il silenziatore, di fabbricazione artigianale, era stato procurato dal predetto Fichera.

Arrivati nei pressi dello studio dell'avvocato Famà, si erano fermati nella piazzetta quasi di fronte ad esso.

Il Gangi ed il Basile erano rimasti nella piazza; il Torrìsi ed il Catti si erano portati nel vicino bar; lo Amante, su indicazione di esso Giuffrida, aveva posizionato l'autovettura alla cui guida si era posto, nella strada alle spalle del bar ed egli, con la Y10, si era spostato nel parcheggio esistente nei pressi.

Il passaggio nelle vicinanze di un'autovettura FIAT TIPO della Polizia con i contrassegni d'istituto e la presenza sino a tarda ora di una negoziante, che si era più volte affacciata sulla porta dell'esercizio dal quale si vedevano i luoghi sopra descritti, avevano indotto coloro che erano in agguato a non restare sempre fermi nei posti inizialmente scelti.

Dopo un'ora- un'ora e mezza, mentre era ancora intento a girare con la Y10 intorno all'isolato, esso Giuffrida aveva notato una persona al centro della strada che invocava aiuto, gridando e con le mani alzate.

Egli aveva proseguito la marcia ed aveva imboccato la via Vincenzo Giuffrida che conduce allo svincolo per l'autostrada, al cui imbocco aveva rivisto la FIAT UNO bianca con a bordo Catti Salvatore, Torrìsi Salvatore e Amante Fulvio.

Aggiungeva che, dopo aver iniziato la sua collaborazione con la giustizia, mentre ritornava nel carcere di Messina assieme ai Carabinieri che aveva accompagnato per effettuare dei sopralluoghi, aveva ricordato che la pistola usata per l'omicidio dell'avvocato Famà era stata gettata da Torrìsi Salvatore in un terreno adiacente al primo parcheggio che si incontra all'imbocco dell'autostrada che porta a Messina.

Ha precisato che la circostanza gli era tornata in mente transitando per quello stesso luogo e che era stato egli stesso ad indicare al Torrìsi il posto dove disfarsi dell'arma, cosa che quest'ultimo aveva fatto dopo averne smontato il silenziatore.

In un primo momento, allorchè aveva riferito per la prima volta al P.M. circa l'omicidio in questione, aveva affermato che la pistola era stata gettata dentro un cassonetto della spazzatura, perché queste erano le modalità cui solitamente gli affiliati al clan Laudani facevano ricorso per disfarsi delle armi utilizzate per commettere gli omicidi. Passando davanti al parcheggio sopra indicato, aveva invece

